

ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione e il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.

2. Il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come segue:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini o ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 079-bis. (ex 40. 0. 122.) Marcora, Ladu, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Sandi, Burtone, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001 n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato »Fondo per l'emergenza Blue Tongue« con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera *b*) si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

« *a*) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 080. (ex 40. 096.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0262 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Gli interventi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7-*bis.* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza *Blue Tongue* di cui all'allegato 1 della decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

6-*bis.* La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza *Blue Tongue* di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

0. 44. 0262. 3. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, sostituire le parole da: I primi tre periodi fino a: al finanziamento di: con le seguenti: Al fine di assicurare la

realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti (*Blue tongue*), le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-*ter*, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere, dal 1° gennaio 2002, ad un apposito « Fondo per l'emergenza *Blue tongue* » per il finanziamento di:.

0. 44. 0262. 5. Governo.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: della macellazione aggiungere le seguenti: o della vendita.

0. 44. 0262. 4. Cuccu, Marras.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) un indennizzo di 232,40 euro a capo da corrispondere agli allevatori di ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione ed il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.

0. 44. 0262. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262 del Governo, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* interventi strutturali, di indennizzo e di prevenzione per assicurare l'agibilità di allevamenti ovini e bovini che operano nella linea vacca-vitello in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei rumi-

nanti (*Blue Tongue*): euro 10.329.137,98 (pari a 20 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

0. 44. 0262. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rosiello, Marcora.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza *Blue Tongue* » con dotazione di 14.460.793,17 euro (pari a lire 28 miliardi) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra

i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

« a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*Blue Tongue*): euro 10.329.138 (pari a lire 20 miliardi) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

44. 0262. Governo.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 44-bis, lettera a) deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.

44. 0265. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 134.279.

* **44. 082.** (ex * 40. 0. 226.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 134.279.

* **44. 0134.** (* 40. 0. 207.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 77.468 euro.

44. 0137. (ex * 40. 0. 208.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 15 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 giugno 2002 »; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.164.

* **44. 0138.** (ex 40. 0. 210.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 15 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti:

fino al 15 giugno 2002;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.164.

* **44. 083.** (ex 40. 0. 239.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggieri, Nannicini, Sanza, Albertini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44. 01500
DELLA COMMISSIONE

Al comma 1 le parole da: 1° settembre 1993 sono sostituite con la parola: fino.

0. 44. 01500. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2 sopprimere il comma aggiuntivo 3-bis..

0. 44. 01500. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire due milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire cinque milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. »

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si appli-

cano le sanzioni di cui al precedente comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis ».

44. 01500. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 30 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire 2 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da

tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire 3.5 milioni a lire 25 milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regimi delimitati, in base ai criteri fissati con provvedimento della giunta regionale ».

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 15 luglio 1989 pur non applicandosi le sanzioni di cui al comma 3, si procede alla loro regolarizzazione formale ».

44. 084. (ex 50. 076.) Rossiello, Rossi, Rava, Oliverio, Albertini, Stramaccioni, Sandi, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato « fondo ». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di una marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree ma-

rine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Segue Compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 3.

44. 085. (ex 40. 0. 211.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute, ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'am-

montare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di 'prodotti agricoli e ittici' »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, dopo la parola « imposta » sono aggiunte le seguenti: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 27.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

44. 086. (ex 40. 067.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'articolo

15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione INPS CD/CM, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile ed utilizzando esclusivamente macchinari e attrezzature di proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpodereale agricola e forestale, interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica, regimazione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali, lavori forestali in genere, sgombero neve, pronto intervento a seguito di calamità naturali, lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari, per importi non superiori a euro ventiseimila annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. I lavori di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono equiparati alle attività agricole e considerati servizi pubblici essenziali. Pertanto, non sono ritenuti prestazioni di servizi ai finifiscali, e sono esenti da imposte di qualsiasi specie e natura (IVA, IRPEF, IRAP).

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 087. (ex 40. 088.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 4, della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole « Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro la data di scadenza dei titoli di stato emessi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ». 2. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 1° marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario ad Acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.

44. 088. (ex 40. 1357.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge n. 302 del

1989, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è disposto per l'anno 2002 l'accantonamento di 4,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, apportare la seguente variazione:

2002: — 4.500

44. 091. (ex 40. 1109.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 302/89, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999 è disposto l'accantonamento di 3.500.000 EURO.

Conseguentemente, lo stanziamento recato in Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:

2002: — 3.500.

44. 092. (ex 40. 1146.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: « Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, » sono sostituite dalle parole: « Nel settore »;

b) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, così come individuata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, di cui al comma 2, lettera a).« ;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di fornitura di lavoratori temporanei ad imprese utilizzatrici ove si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'agricoltura, gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, sono comunque di importo pari a quelli dovuti, rispettivamente, dalle imprese utilizzatrici e dai lavoratori del settore ».

44. 0256. (ex 40. 089.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla

legge 23 Novembre 2001 n. 410 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Beni immobili a destinazione agricola).

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola, individuati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413«.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 094. (ex 40. 1359). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo

all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero economia finanze, voce: Decreto legislativo 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 22.000.

2003: — 22.000;

2004: — 22.000.

44. 096. (ex 40. 1271.) Rava, Sedioli, Preda, Albertini, Marcora, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il sostegno delle associazioni nazionali e delle unioni nazionali di produttori agricoli di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, viene prioritariamente effettuato attraverso programmi di attività per l'implementazione di sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità

realizzati dalle stesse associazioni e unioni nazionali o da loro società collegate.

44. 0132. (ex 40. 0. 206). Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Seguono Compensazioni del Gruppo Misto-Verdi n. 5, 10.

44. 0133. (ex 40. 0. 212.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la concessione all'AGEA della somma di 78.500.000 euro per l'anno 2002 e di 47.500.000 euro per l'anno 2003 per l'acquisto di alcoli provenienti dalla distillazione facoltativa delle

campagne 2000-2001 e 2001-2002 da destinare ad uso carburante, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del regolamento CE 1623/ del 2000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 78.500;

2003: — 47.500.

44. 097. (ex 40. 1269.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Marcora, Banti, Potenza, Franci, Loddo, Ruggieri, Meduri, Mariani, Albertini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
40.0305 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: previste dalla legislazione vigente e di quelle.

0. 44. 0305. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, dopo la parola: parzialmente aggiungere le seguenti: o totalmente.

0. 44. 0305. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:

I patti territoriali per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente che, a seguito della ripermetrazione delle aree classificate depresse, risultino totalmente all'esterno di detta perimetrazione pos-

sono essere confermati al finanziamento pubblico se modificati ai sensi del presente comma.

0. 44. 0305. 3. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate deprese. »

44. 0305. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Entro il 30 giugno 2002, il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verifica lo stato di avanzamento dei patti territoriali e dei contratti d'area sottoscritti e finanziati e riferisce al Ministro sull'esito delle verifiche effettuate. In attuazione del punto 8 della delibera Cipe 18 dicembre 1997, e qualora l'avanzamento nell'attuazione dei patti e dei contratti d'area sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai punti 2 e 4 della delibera Cipe 12 luglio 1996, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede alla revoca delle risorse assegnate.

46. Le risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, ripartite tra le Regioni dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere destinate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali inserite nell'ambito di patti o di contratti d'area che riscontrino uno stato di avanzamento superiore al 70 per cento in termini di spesa e di assorbimento della manodopera, selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto o del contratto d'area. Tali risorse sono assegnate nei limiti e in conformità al regime di aiuto vigente al momento dell'approvazione della rimodulazione delle risorse.

44. 099. (ex 40. 400.) Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0240 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come

rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.

0. 44. 0240. 1. Boccia, De Franciscis.

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.

0. 44. 0240. 2. Boccia, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« ART. 44-bis.

1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

44. 0240. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« ART. 44-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali pre-

viste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depresso ai sensi della normativa vigente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0239. (ex 43. 08.) Migliori.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

All'articolo 124, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depresso ai sensi della normativa vigente ».

Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0103. (ex 40. 0. 233.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 124 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Per i patti territoriali di cui al comma 1 per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione, il finanziamento concerne tutte le iniziative imprenditoriali previste da ciascun patto, nel rispetto delle disposizioni

che regolamentano il regime degli aiuti comunitari relativi ai settori interessati per il periodo 1994-1999.

44. 0100. (ex 40. 51.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato decreto di approvazione del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse.

44. 0106. (ex 40. 0. 235.) Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Marcora, Preda, Sedoli, Loddo, Potenza, Franci, Meduri, Banti, Sandi, Crucianelli, Albertini, Rugieri.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0251 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sopprimere le parole: con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

0. 44. 0251. 4 Sergio Rossi, Pagliarini.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sostituire le parole: nelle aree depresse con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

0.44. 0251. 2 Pagliarini, Sergio Rossi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 2, sostituire le parole da: , che si intende fino alla fine del comma, con la seguente: vincolante.

0. 44. 0251. 1 Giordano, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compila un primo elenco dei beni culturali del demanio statale da trasferire anche a titolo di proprietà alle regioni e agli enti locali, in tal caso senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

0. 44. 0251. 5 Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Semplificazione delle procedure di spesa).

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l'acquisizione del parere, che si intende favorevolmente espresso in assenza di osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

44. 0251. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

44. 0101. (ex 40. 1352.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Francis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di

programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse ».

44. 0136. (ex * 40. 0. 2.) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate

secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: «Per tali Patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse».

Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0104. (ex * 40. 0. 234.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di Protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 mediante apposite deliberazioni del CIPE e con risorse anche derivanti da revoche, appositamente stanziata per i patti territoriali ed i contratti d'area.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0102. (ex 40. 1347.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Francis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Meccanico, Mastella, Meduri, Molinari Ostilio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo Massimo già decretato.

44. 0105. (ex 40. 0. 4.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: *m-bis)* elaborazione